



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero **24** del **07-02-2019**

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALA CONSILINA ED IL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2014.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di Febbraio con inizio alle ore 16:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Assente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO CHE:

- a) l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- b) l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia. Sebbene per i titolari di posizione organizzativa non è stabilito un orario di lavoro massimo settimanale (in quanto esso dipende dalle esigenze della posizione organizzativa), è altresì vero anche che quello minimo è, comunque, stabilito in 36 ore settimanali e non può essere modificato o integrato né a livello di contrattazione integrativa né a livello di contratto individuale o per iniziativa unilaterale del datore di lavoro pubblico;
- c) la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;
- d) nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- e) in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (commi 1 e 2), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (commi 4 e 5). L'importo annuale della retribuzione di posizione previsto per la posizione organizzativa affidata (calcolato secondo i medesimi criteri autonomamente adottati dall'ente per tutte le altre posizioni organizzative) deve essere riproporzionato in relazione alla durata del tempo di lavoro stabilito nella convenzione di utilizzazione;
- f) l'art.14, comma 5, in materia di retribuzione di posizione e di risultato, contiene una più favorevole disciplina con la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a 16.000.00 € e del secondo fino ad un massimo del 30%;

ATTESO:

- che l'utilizzazione di personale di altri enti locali ai sensi dell'art. 14 del menzionato CCNL, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità non pare, stricto iure, assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma a tempo parziale (cfr *ex multis* Corte dei Conti-Sezione Calabria- deliberazione n. 398/2010);
- che in tal senso orientano sia la lettera dello stesso articolo 14, comma 2, della disposizione contrattuale, a norma del quale "*Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso*", che il testo della dichiarazione congiunta n. 10 allegata al contratto collettivo, nella quale si legge che "*la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene praticata da tempo, e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche". Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro.*"

CONSIDERATO che:

-il Commissario Straordinario del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) ha richiesto con nota del 04.02.2019 prot.n. 1407, acquisita agli atti di questo Ente con prot.n.1794/2019, al Sindaco di questo Ente in relazione alla necessità di sopperire alla copertura del posto di "istruttore tecnico", cat. giuridica D, vacante, l'attivazione di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del

CCNL 22/01/2004, per l'utilizzazione a tempo parziale, per n. 15 ore settimanali. del dipendente arch. Fabio Tonti, dichiaratosi a ciò disponibile;

- la convenzione, senza attivare né nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa a scavalco in due enti, per cui il dipendente in oggetto conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente a scavalco (nel senso si era espresso il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 8012009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);

- pertanto, tale forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

ATTESA, la necessità di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Sala Consilina e Montecorvino Pugliano al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente arch. Fabio Tonti, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, disciplinando, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

VISTI:

- lo schema di convenzione, predisposto da questo Comune, allegato A) al presente deliberato, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente";

-l'art. 14 CCNL del 22.01.2004, il quale prevede che gli Enti Locali, " *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza*";

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare l'allegato schema di convenzione -sub A)- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del CCN.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente" fra questo Comune ed il Comune di Montecorvino Pugliano per l'utilizzazione del dipendente arch. Fabio Tonti, cat. giuridica "D", del comune di Sala Consilina ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, da adibire quale "Istruttore tecnico", nell'ambito delle iniziative volte a favorire la collaborazione fra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

2) di dare atto che è previsto l'utilizzo presso il comune di Montecorvino Pugliano dell'arch. Fabio Tonti per n. 15 ore settimanali nell'ambito del suo orario di lavoro (scavalco condiviso) ;

2) di dare atto, altresì, che il Comune di Montecorvino Pugliano riconoscerà al Comune di Sala Consilina, ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo, compreso il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede comunale ;

3) di autorizzare il Dirigente f.f. Area AA.GG., a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Sala Cosnilina la convenzione di cui al punto 1) del presente provvedimento;

4) di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della medesima, fino a scadenza del mandato commissariale;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Area Finanze per gli adempimenti consequenziali;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Montecorvino Pugliano e al dipendente interessato;

7) di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134-4^a comma del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti;

Successivamente con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 07-02-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

f.to Dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 07-02-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 11-02-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 07-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.Luco Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 11-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
